



CITTÀ DI VERCELLI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE
SULLA PUBBLICITA'
E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.03.2005

Approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25.05.2006

Approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.03.07

LE VARIAZIONI 2007 AL TESTO SONO INDICATE IN NERETTO

**LE VARIAZIONI 2007 AI TITOLI DEGLI ARTICOLI SONO INDICATE IN *CORSIVO* IN
NERETTO**

INDICE

Capo I Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Classificazione del Comune
- Art. 4 Forme di gestione del servizio
- Art. 5 Regolamento
- Art. 6 Categoria speciale
- Art. 7 Funzionario responsabile

Capo II Impianti per la Pubblicità e per le Affissioni

- Art. 8 Tipologie degli impianti pubblicitari
- Art. 9 Ripartizione degli impianti
- Art. 10 Piano generale degli impianti
- Art. 11 Autorizzazioni
- Art. 12 Anticipata rimozione
- Art. 13 Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- Art. 14 Materiale pubblicitario abusivo
- Art. 15 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 16 Affissioni e installazione di impianti pubblicitari su spazi privati provvisori

Capo III Imposta sulla pubblicità

- Art. 17 Presupposto dell'imposta
- Art. 18 Soggetto passivo
- Art. 19 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 20 Tariffe, maggiorazioni e riduzioni d'imposta
- Art. 21 Autorizzazioni e disposizioni generali
- Art. 22 Dichiarazione d'imposta
- Art. 23 Pagamento dell'imposta

Capo IV Diritti sulle pubbliche affissioni

- Art. 24 Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 25 Soggetto passivo
- Art. 26 Misura del Diritto
- Art. 27 Pagamento del Diritto
- Art. 28 Richiesta del servizio
- Art. 29 Modalità per le affissioni

Capo V Disposizioni comuni

Art. 30	Sanzioni
Art. 31	Rettifica ed accertamento d'ufficio
Art. 32	Procedimento esecutivo – Riscossione coattiva
Art. 33	Rimborsi
Art. 34	Interessi
Art. 34 - bis	<i>Compensazione di debiti e crediti</i>
Art. 34 – ter	<i>Rateizzazione del credito tributario</i>
Art. 35	Contenzioso
Art. 36	Norme finali
Art. 37	Entrata in vigore

ALLEGATI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3 del D.L.vo 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di un'imposta o di un diritto a favore del Comune.

Art. 3

Classificazione del Comune

1. A norma dell'art. 2 del D.L.vo 15.11.1993, n. 507 agli effetti dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni, i Comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica, in 5 classi.
2. Il Comune di vercelli appartiene alla classe III avendo una popolazione, alla data stabilita per legge, compresa tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti.

Art. 4

Forme di gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.

2. Peraltro, il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio secondo le forme di cui all'art. 113 della Legge 18.8.2000, n. 267, ovvero ai soggetti di cui all'art. 53 del D.L.vo 15.12.1997, n. 446, qualora tale forma di gestione venga ritenuta più conveniente sotto il profilo economico funzionale.
3. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

Art. 5 **Regolamento**

1. Il regolamento disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e stabilisce limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.
2. Il regolamento determina la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità ed i criteri per ottenere il provvedimento di installazione ai sensi del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

Art. 6 **Categoria speciale**

1. Agli effetti dell'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni, le località del territorio comunale sono suddivise in due categorie in relazione alla loro importanza, nei limiti fissati dall'art. 4 del D.L.vo 15.11.1993, n. 507.
2. La categoria speciale comprende le località meglio specificate nell'elenco, distinto con la lettera "S", allegato al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Per l'effettuazione di pubblicità e l'esposizione di manifesti in dette località, le tariffe dell'Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, sono soggette ad una maggiorazione del 100% della tariffa normale.

Art. 7 **Funzionario responsabile**

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un Funzionario a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni e che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

CAPO II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

Art. 8

Tipologie degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo, si intendono impianti pubblicitari quelli definiti nell'art. 47, D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni.
2. La tipologia degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, sono disciplinate nell'apposito regolamento comunale per la disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari.
3. Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.
4. Per pubblicità ordinaria si intende la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli.
5. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, si applica l'imposta con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.
6. la pubblicità esposta sui veicoli è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
7. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.L.vo 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.L.vo 507/93.
8. La pubblicità sonora è disciplinata dal Regolamento di polizia comunale – art.41.

Art. 9

Ripartizione degli impianti

1. La ripartizione della superficie complessiva degli impianti per le affissioni è disciplinata nel capo IV – art. 24 del presente regolamento.

Art. 10

Piano generale degli impianti

1. il piano generale degli impianti pubblicitari prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica e delle attività economiche, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, urbana e della circolazione del traffico.
2. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda escluse le insegne di esercizio, le targhe e le vetrofanie.
3. Il presente capo recepisce le disposizioni, che si intendono richiamate in toto, riguardanti i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti contenute nel piano generale degli impianti pubblicitari, nonché delle modalità per l'ottenimento dei provvedimenti relativi a dette installazioni sia pubbliche che private, sulla base delle disposizioni a carattere generale contenute nel D.Lvo 30.4.1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni, nel relativo regolamento di esecuzione e di attuazione - D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e nel D.Lvo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 **Autorizzazioni**

1. La pubblicità, eseguita con qualsiasi materiale o che necessita di installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, anche nel caso in cui sia esente da imposta, con le modalità di cui all'art. 13 del Regolamento comunale per la disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari.

Art. 12 **Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale, il titolare di esso avrà diritto al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata ovvero l'opzione di ottenere la riallocazione del proprio impianto in altro sito a sua scelta compatibilmente a quanto previsto nel Regolamento comunale per la disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. L'interessato dovrà rimuovere l'impianto entro la data comunicata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione nei tempi e nei modi stabiliti, l'impianto sarà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 13 **Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti**

1. Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità è dovuto per il solo fatto che la medesima venga effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
2. Il pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni e concessioni necessari per l'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la forma e modalità prescelta.
3. Il Comune, nell'esercizio della propria facoltà di controllo o su comunicazione del concessionario, in caso di gestione in concessione, con provvedimento del funzionario competente, dispone in qualsiasi momento, la rimozione del materiale abusivo o difforme, con le modalità indicate all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 14

Materiale pubblicitario abusivo

1. E' considerata abusiva la pubblicità esposta senza la prescritta autorizzazione preventiva, non in regola con il pagamento dell'imposta, ovvero non conforme alle modalità stabilite dalla autorizzazione sia per forma, sistemazione e ubicazione o al di fuori degli spazi stabiliti dal Comune.
2. E' considerata altresì abusiva ogni variazione non comunicata al comune, apportata alla pubblicità già autorizzata.
3. Sono inoltre considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali non sia stata comunicata la prescritta dichiarazione di cui al presente regolamento – art. 22.

Le pubblicità e le affissioni abusive devono essere eliminate o rimosse a cura dei soggetti passivi dell'imposta o dei responsabili dell'abuso che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 10 giorni dalla diffida. In caso di inadempienza, vi provvede il Comune o il concessionario, in caso di gestione in concessione, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni con applicazione della sanzione massima prevista quale violazione ai regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nonché l'applicazione dell'imposta dovuta e delle relative sanzioni tributarie, delle spese sostenute per la rimozione e la cancellazione.

Art. 15

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità non esclude quella della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione, che si palesano comunque ed in ogni caso applicabili e dovuti.

Art. 16

Affissioni e installazione di impianti pubblicitari su spazi privati provvisori

1. E' vietata l'affissione sugli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci, gli spazi in sopraelevazione sulle staccionate dei cantieri e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili posti su suolo pubblico in via temporanea, se collocati nella zona a traffico limitato o comunque all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.
2. In tutto il territorio comunale è consentito l'utilizzo, a fini pubblicitari, di parte o dell'intera superficie di ponteggio degli spazi privati provvisori mediante l'installazione di messaggi pubblicitari riprodotti su teli o su supporti rigidi posti a protezione dell'attività di cantiere. I teli ed i supporti potranno essere solo illuminati.

CAPO III

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 17

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive od acustiche, diverse da quelle assoggettate al Diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 18

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'Imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
2. Per i soggetti di cui all'art. 20 del D.L.vo 507/93 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità.

Art. 19

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simile, anche lettere separate o simboli distanziati, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
7. Costituiscono unico mezzo pubblicitario i riquadri installati in uno stesso pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e le frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti collocate su uno stesso mezzo di supporto se oggetto di un'unica autorizzazione.

Art. 20

Tariffe, maggiorazioni e riduzioni d'imposta

1. Le tariffe dell'imposta e le previste maggiorazioni e riduzioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge.
2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
3. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 21

Autorizzazioni e disposizioni generali

1. Chiunque intenda effettuare una forma pubblicitaria di qualsiasi genere, visiva o acustica, permanente o temporanea, nell'ambito del territorio comunale, dovrà essere in possesso dell'autorizzazione del Comune rilasciata previa presentazione di apposita domanda, con le modalità indicate nel Regolamento comunale per la disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari. L'autorizzazione dovrà risultare da atto scritto che sarà rilasciato dal competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
2. Il Comune resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità che possa derivare verso chiunque per effetto dell'esposizione al pubblico dell'installazione.
3. Non è soggetta ad autorizzazione amministrativa, ma a semplice dichiarazione preventiva secondo le modalità indicate nel successivo art. 22:
 - La pubblicità effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico e non percepibili da spazi di uso pubblico;

- La distribuzione di volantini;
 - Gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un terzo di metro quadrato;
 - La pubblicità eseguita su mezzi mobili, purché non sia sonora o luminosa, e sia contenuta nella sagoma normale del veicolo come omologata dal Ministero dei trasporti. *La pubblicità esposta su veicoli privati (vele), deve essere preventivamente autorizzata al fine di armonizzarsi per forma, colore e materiale con l'ambiente circostante. A tal fine l'Amministrazione Comunale eserciterà una maggiore discrezionalità nell'esprimere eventuali dinieghi al rilascio delle autorizzazioni richieste;*
 - La pubblicità temporanea effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, tranne il caso di pubblicità effettuata tramite affissioni dirette.
4. Il Comune resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità che possa derivare verso chiunque per effetto dell'esposizione al pubblico dell'installazione.
5. Non è soggetta ad autorizzazione amministrativa, ma a semplice dichiarazione preventiva secondo le modalità indicate nel successivo art. 22:
- La pubblicità effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico e non percepibili da spazi di uso pubblico;
 - La distribuzione di volantini;
 - Gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un terzo di metro quadrato;
 - La pubblicità eseguita su mezzi mobili, purché non sia sonora o luminosa, e sia contenuta nella sagoma normale del veicolo come omologata dal Ministero dei trasporti;
 - La pubblicità temporanea effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, tranne il caso di pubblicità effettuata tramite affissioni dirette.

Testo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25.05.2006

Art. 22

Dichiarazione di imposta

1. I soggetti passivi di cui all'art. 9 del presente regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente del Comune o in caso di servizio in concessione, al suo concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati, allegando l'attestazione del pagamento eseguito.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata. Per dette denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
4. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta effettuato entro il termine previsto per l'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione da effettuarsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con autoveicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, per proprio conto o altrui, si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 23

Pagamento dell'imposta

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella varia, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento del servizio. E' consentito anche il pagamento tramite POS sia per la forma "pagobancomat" che attraverso i circuiti delle maggiori e più diffuse carte di credito.
3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera € 1.550,00.
5. **Il contribuente è esentato dal versamento della tassa uguale od inferiore a Euro 5,00 (cinque/00).**
6. Il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità ordinaria è fissato in 30 giorni decorrenti dal termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione, fatte salve eventuali proroghe da parte della Giunta Comunale che ne può disporre il differimento ove ciò sia ritenuto opportuno anche in considerazione delle disposizioni normative che eventualmente dovessero essere emanate e che influiscono sulla definizione della debenza tributaria di ciascun anno di imposizione.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 24

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o gestore del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni.
2. A norma dell'art .3 - comma 3- del D.L.vo 15/11/1993 n. 507 il Comune è tenuto a regolamentare l'installazione degli impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni. La superficie di detti impianti è stabilita complessivamente in mq. 5.000.

3. Le affissioni pubbliche sono classificate in funzione della loro destinazione d'uso in :
- a) COMUNALI/NECROLOGI/ NON COMMERCIALI
Rientrano in questa tipologia gli impianti preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di interesse pubblico, effettuati da enti pubblici o di diritto pubblico senza fine di lucro, ovvero messaggi non finalizzati al lucro a cura di soggetti economici;
 - b) abrogato**
 - c) COMMERCIALI
Rientrano in questa tipologia gli impianti adibiti all'esposizione periodica di messaggi pubblicitari;
 - d) DIRETTE
Rientrano in questa tipologia gli impianti che sono gestiti da soggetti privati per l'effettuazioni di affissione .
4. Tutti gli impianti da installare devono essere dotati alla sommità di una cimasa idonea a segnalare la tipologia dell'impianto evidenziandola con un colore differente e recante il nome del comune.
5. La ripartizione della superficie complessiva è la presente:

<i>TIPOLOGIA</i>	<i>%</i>	<i>SUPERFICIE</i>
COMUNALI	15%	MQ. 750
NECROLOGI	2,5%	MQ. 125
NON COMMERCIALE	11 %	MQ. 550
COMMERCIALI	57,5%	MQ. 2875
DIRETTE	14 %	MQ. 700
TOTALE	100	MQ. 5000

Gli spazi attualmente utilizzati per l'affissione sono quelli determinati nelle allegate tabelle riepilogative, distinti per tipologia e quantità, che formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento:

- Allegato A : riepilogativo generale
 - Allegato B : riepilogativo tipologia comunali
 - **Allegato C : abrogato**
 - Allegato D : riepilogativo tipologia necrologi
 - Allegato E : riepilogativo tipologia non commerciali
 - Allegato F : riepilogativo tipologia commerciali
6. Gli impianti delle pubbliche affissioni dovranno essere collocati nei punti previsti dal Piano Generale degli Impianti e dovranno avere le dimensioni in esso prescritte; i punti ove le sopraccitate tabelle hanno previsto la localizzazione di detti impianti si intendono in deroga, ove incompatibili, alle norme del Piano Generale degli Impianti.
7. Gli impianti per le affissioni dirette dovranno essere collocati nelle aree pubbliche indicate sul Piano Generale degli Impianti – microaree -. Non saranno ammesse collocazioni di altri impianti nel territorio comunale. Le aree verranno assegnate a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per un periodo massimo di tre anni, mediante affidamento previo espletamento di apposita gara nelle modalità che l'amministrazione riterrà più opportune. Il Concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta dovuta dal presente regolamento, la Tassa di occupazione spazi ed

aree pubbliche secondo le disposizioni in materia, oltre al canone di concessione annuale, risultante dalla gara, da versarsi anticipatamente.

8. In caso di non adeguato utilizzo degli impianti il Comune e/o il Concessionario provvederanno per loro competenza al ripristino degli impianti stessi ed all'emissione delle sanzioni di cui all'art. 30 del presente regolamento nonché all'addebito delle spese sostenute entrambi in capo al soggetto **per conto del quale gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.**
9. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 del D.L.vo 15/11/1993, si da atto che la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni ed ubicati nelle località facenti parte delle categoria speciale non è superiore al 50% di quella complessiva.
10. Per quanto riguarda le affissioni rientranti al punto 3a) "Comunali" e "Non Commerciali" ed il punto 3c) "Commerciali", (al fine di ottimizzare gli spazi disponibili) sono consentiti:
 - Comunali: Ogni affissione con lo stesso soggetto pubblicizzato non potrà superare i 70 manifesti (70x100) o comunque l'equivalente in fogli; Ogni affissione riguardante affissioni istituzionali, con lo stesso soggetto pubblicizzato, non potrà superare i 150 manifesti (70 x 100) o comunque l'equivalente in fogli.
 - Non Commerciali: (messaggi non finalizzati al lucro a cura di soggetti economici e/o di propaganda politica). Ogni affissione con lo stesso soggetto pubblicizzato non potrà superare i 100 manifesti (70x100) o comunque l'equivalente in fogli, dando atto che, in caso di richiesta da altra tipologia, verrà mantenuta la priorità alla finalità politica, prevista nelle assegnazioni percentuali stabilite dal precedente comma 3.
 - Commerciali: Ogni affissione con lo stesso soggetto pubblicizzato non potrà superare i 500 manifesti (70x100) o comunque l'equivalente in fogli.

Testo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25.05.2006

Art. 25 **Soggetto passivo**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da colui che richiede il servizio o da colui nell'interesse del quale il servizio è reso, un Diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. **Abrogato.**

Art. 26 **Misura del Diritto**

1. La misura del Diritto e le relative maggiorazioni e riduzioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e come indicato nell'allegato del presente regolamento – Allegato 2.
2. **Il contribuente è esentato dal versamento della tassa uguale od inferiore a Euro 5,00 (cinque/00).**

Art. 27
Pagamento del Diritto

1. Il pagamento del Diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dal D.L.vo 507/93 e dall'art. 23 del presente regolamento.

Art. 28
Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare, in tempo utile, al servizio comunale o al concessionario, in caso di gestione in concessione, apposita richiesta scritta o di persona, con indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere in categoria speciale e/o in categoria normale e la durata dell'affissione, nonché presentare il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare l'avvenuto pagamento del relativo diritto.

Art. 29
Modalità per le affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico, anche informatico, accompagnato dal versamento del relativo Diritto. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
2. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
3. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data precedenza cronologica al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti in categoria speciale.
4. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, il Servizio di urgenza potrà essere reso compatibilmente con le disponibilità di spazi e di personale, e saranno comunque dovute le relative maggiorazioni del Diritto.
5. Per ogni altra modalità si rinvia a quanto stabilito dal D.L.vo 507/93.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 30 Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le sanzioni amministrative, dovute per le violazioni alle norme stabilite dal presente regolamento nonché a quelle relative alla disciplina per l'installazione dei mezzi pubblicitari, sono applicate a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti di cui all'art. 6 del D.L.vo 507/93 e di chi ha installato o ha consentito l'installazione del mezzo. Le sanzioni amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 31 Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. **Per quanto riguarda i termini per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio si fa rinvio alle norme contenute nell'art. 1, comma 161 della legge 27.12.2006, n. 296.** Il Comune o il concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato, in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi. Devono inoltre essere indicati:
 - L'ufficio ove è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto ed il responsabile del procedimento;
 - L'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario.

Art. 32
Procedimento esecutivo – Riscossione coattiva

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio della riscossione di cui al D.P.R. 28.1.1998, n. 43, ovvero, con quella indicata dal Regio Decreto 14.4.1910, n. 639, se svolta in proprio o affidata ad altri soggetti autorizzati di cui alla let. b), comma 5, art. 52 del D.L.vo 15.12.1997, n. 446.

Art. 33
Rimborsi

1. Il contribuente ha diritto al rimborso integrale o parziale dell'imposta o del diritto versati, da richiedersi con apposita istanza scritta, nei casi e con le modalità stabilite **dall'art. 1, comma 164 della legge 27-12-2006, n. 296. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva . L'Ufficio, nei casi di richiesta di rimborso, entro 180 giorni procede alla verifica dell'imposta dovuta ed all'emissione del provvedimento di rimborso o diniego dello stesso. Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi dovuti.**
2. **I rimborsi non vengono disposti qualora le somme dovute a titolo di entrata fiscale e comprensive di interessi, da riconoscere siano inferiori o uguali a EURO 5,00.**
3. In ogni altro caso la liquidazione ed il pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, ed esauriscono completamente il rapporto impositivo.

Art. 34
Interessi

1. **Sulle somme dovute dal contribuente sono dovuti gli interessi legali nella misura prevista dalla legge, computati, ai sensi dell'art. 1, comma 165 della legge 27.12.2006, n. 296, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.**
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 34 bis
Compensazione di debiti e crediti

1. **E' ammessa la compensazione nell'ambito dell'imposta e/o dei diritti secondo le norme che seguono. L'Amministrazione comunale aderisce alle iniziative statali in ordine a compensazioni riferite anche a tributi erariali.**

2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - Generalità e codice fiscale del contribuente;
 - Il tipo di tributo dovuto e il suo ammontare al lordo della compensazione;
 - L'indicazione delle eccedenze da compensare distinte per anno di imposta e per tributo;
 - Dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza di compensazione nei versamenti successivi, previa la dichiarazione di cui sopra, ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza del diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 34 ter
Rateizzazione del credito tributario

1. Il Responsabile del settore e/o servizio competente, su motivata istanza del contribuente, tenuto conto delle condizioni economiche del medesimo risultanti da appositi accertamenti e della entità del credito vantato, può concedere che il carico tributario venga rateizzato.
2. A tutela del credito vantato, il Comune si riserva la facoltà di richiedere al contribuente apposita garanzia per assicurare l'assolvimento di detto adempimento.
3. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
4. Sulle somme il cui pagamento viene differito rispetto all'ultima scadenza si applicano gli interessi legali.

Art. 35
Contenzioso

1. Avverso gli atti accertamento ed i provvedimenti emessi dal Comune, è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli entro 60 giorni dalla data della sua notificazione (artt.18 e 21 del D.Lvo. 546/92). Il ricorso, in bollo da € 11,00, deve essere proposto mediante notifica a quest'ufficio a norma degli artt. 137 e seguenti del C.P.C. oppure mediante consegna, o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (art.16, comma 2 e 3 - art.20 D.Lvo 546/92). Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso stesso, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale secondo le modalità di cui all'art .22 comma 1 del citato D.Lvo 546/92.

2. Avverso le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale sono ammessi rispettivamente l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione secondo le disposizioni del Titolo III, Capo I del Libro II del C.P.C., fatto salvo quanto disposto dal D.L.vo 546/92.

Art. 36
Norme finali

1. Chi ostacola o ritarda, in qualsiasi modo, le operazioni degli addetti al Servizio Affissioni e Pubblicità, nell'esercizio della loro funzione, è soggetto alle sanzioni stabilite per legge.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del D.L.vo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 37
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2005.
2. resta abrogata ogni altra norma regolamentare che sia incompatibile o in contrasto con disposizioni in esso contenute.

ALLEGATO 1

IMPOSTA PUBBLICITA'						
TIPOLOGIA	NOTE	UNITA' MISURA	TARIFFA ANNUA	TARIFFA MENSILE	TARIFFA QUINDICINALE	TARIFFA GIORNALIERA
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	PUBBLICITA' ORDINARIA	MQ.	17,04			
2	DURATA NON SUPERIORE A TRE MESI	MQ.		1.71		
3	PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE AFFISSIONE DIRETTA	MQ.	17,04			
4	PUBBLICITA' EFFETTUATA IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE	MQ.	17,04			
5	PUBBLICITA' CON SUPERFICIE TRA MQ5.50 E MQ.8.50	MQ.	25,56			
6	PUBBLICITA' CON SUPERFICIE SUPERIORE A MQ.8.50	MQ.	34,09			
7	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI	MQ.	17,04			
8	PUBBLICITA' ESTERNO VEICOLI TRA MQ5.50 E MQ.8.50	MQ.	25,56			
9	PUBBLICITA' ESTERNO VEICOLI SUPERIORI A MQ.8.50	MQ.	34,09			
10	PUBBLICITA' VARIA - STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI	MQ.			17,04	
11	PUBBLICITA' VARIA - CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE ECC. (*)	MQ.				81,81
12	PUBBLICITA' VARIA - CON PALLONI FRENATI E SIMILI (*)	MQ.				40,90

13	PUBBLICITA' VARIA - CON MANIFESTINI O ALTRO MATERIALE PUBBL. (*)		A PERSONA				3.41
14	PUBBLICITA' VARIA - CON APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (*)		UNITA'				10,23
15	PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI > KG.3000	TAR. X 2 SE CON RIMORCHIO	UNITA'	102,26			
16	IDEM < KG.3000	TAR. X 2 SE CON RIMORCHIO	UNITA'	68,17			
17	IDEM CON MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE DUE CATEG.PRECEDENTI	TAR. X 2 SE CON RIMORCHIO	UNITA'	34,09			
18	PANNELLI LUMINOSI (*)	SE C/PROPRIO TAR.-50%	MQ.	54.54			
19	PANNELLI LUMINOSI PER DURATA FINO A TRE MESI(*)	SE C/PROPRIO TAR.-50%	MQ.		5,46		
20	IN LUOGHI PUBBLICI CON DIAPOSITIVE PROIEZ. ECC. (*)		GIORNO				3.41
21	IN LUOGHI PUBBLICI CON DIAPOSITIVE PROIEZ. ECC. OLTRE IL MESE (*)		GIORNO				1.71

ALLEGATO 2

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI					
TIPOLOGIA		NOTE	UNITA' DI MISURA	TARIFFA PRIMI 10 GG.	TARIFFA PERIODO SUCCESS. 5 GG. O +
				EURO	EURO
1	FOGLIO FINO A CM.70 X 100		A FOGLIO	1.36	0.41
2	IDEM PER QUANTITA' INF. A 50 FOGLI	TAR. + 50%	A FOGLIO	2,05	0.62
3	MANIFESTI COSTITUITI DA + DI 12 FOGLI	TAR. + 100%	A FOGLIO	2,05	0.62
4	MANIFESTI COSTITUITI DA 8/12 FOGLI	TAR. + 50%	A FOGLIO	2.73	0.81
MAGGIORAZIONI					
A	AFFISSIONI IN SPAZI PRESCELTI		TAR.+ 100%		
B	AFFISSIONI D'URGENZA, NOTTURNE E FESTIVE - RICHIESTE PER IL GIORNO DELLA CONSEGNA O ENTRO I 2 SUCC. (COMM.) ORE NOTTURNE DALLE 20.00 ALLE 7.00 GIORNI FESTIVI		TAR + 10% (minimo € 25.82)		

ALLEGATO S

ELENCO VIE IN CATEGORIA SPECIALE			
C.so Abbiate	Via Bertinetti	Str. Cantarana	P.zza Cugnolio
Via Agordat	Via Bianchi	Via Cappellina	V.lo Cusano
V.lo Alciati	Via Biblioteca Agnesiana	Via Carducci	Via Dal Pozzo
P.zza Alciati	P.zza Bicheri	Via Carlo III di Savoia	P.zza D'Angennes
Via Alfieri	Via Bicheri	Via carso	P.zza D'Azeglio
Via Dante Alighieri	Via Boccaccia	Via Castelnuovo Langhe	L.go D'Azzo
Via Alpi	Via A. Bodo	Via Cavalcanti	Via De Abate
P.zza Amedeo IX	V.lo Bonomio	Via Capanna	Via De Amicis
Via Aosta	Via A. Borgogna	P.zza Cavour	C.so De Gasperi
Via Ara	Via F. Borgogna	Via Cavour	C.so De Gregari
Str. Aravecchia – 1° tratto	Via Borgosesia	Via Centori	L.go De La Salle
Via Ariosto	Via Borsi	Via Cerrone	Via E. Della Motta
Via Arles	Via Botero	Via Chicco	C.so De Rege Fino angolo C.so Bormida
Via Asiago	Via Brennero	Via Chivasso	Via Derna

Via Asmara	L.go Brigata Cagliari	Via Cimarosa	Via Desana
V.lo Aspromonte	Via Brighinzio	Via Collegio delle Orfane	Via S. Di Collobiano
V.lo Maggiolini	Via Brogli	Via C. Colombo	V.lo Langosco
Via Bainsizza	Via Bruzza	Via Conte Rosso	Via Dionisotti
Via Balbo	Via Caccianotti	Via Conte Verde	Via F. Donato
Via F.lli Bandiera	Via Cadore	Via Costantana	Via G. donizzetti
Via Baratto	Via Caduti nei Lager	Via Crispi	Via Duca Degli Abruzzi
P.zza C. Battisti	Via Cagna	Via Crispo	Via Duchessa Jolanda
Via Bava	P.zza Camana	V.lo Croce di Malta	Via Duomo
Via Bazzi	Str. Campora	Via Crosa	Via Durandi
Via Einaudi	Via Gorizia	Via Martinetti	Via Monte Santo
Via Failla	Via Gramsci	Via F. di Martignana	Via Monte Tomba
Via Farini	Via Grolla	Via Martiri del Kiwu	Via Morosone
Via F. di Gattinara	Via Guicciardini	Via Martiri della Libertà	Via Mucrone
Via Ferrari	L.go Istria	Via Martelli	P.zza Municipio
Via G. Ferrarsi	C.so Italia	Via Massaia	Via Nigra
C.so Fiume	Via Juvara	C.so Matteotti Fino angolo C.so Bormida	Str. Olcenengo
Via Foa	Via Lanino	P.zza Mazzini	Via Oldoni
Via Foscolo	Via Lanza	P.zza Mazzucchelli	Via Olivero
Via Frantoi	Via Larghi	P.zza Mella	V.lo Olivero
Via Frova	Via Laviny	Via Mella	Via Ortigara
Via Gadina	P.zza Lazio	Via Menotti	Via Paggi
Via Gagna	Via Legnano	Via Mercadante	P.zza Paletta
Via Galimberti	Via Leoncavallo	Via dei Mercati	Via Paisiello
Via Gallardi	Via Leone	Via Mercurio di Gattinara	Via Palazzo di Città
Via Galletti	Via Leopardi	Via Micca	Via Palazzo Vecchio
Via Gamberoni	C.so Lbertà	Via Milano	C.so Palestro

C.so Garibaldi	Via Lucca	Via Mombarone	Via Parini
Via F.lli Garrone	Via Lussemburgo	Via Monaco	Via Pellico
C.so Gastaldi	Via Macchiavelli	Via Monfalcone	V.lo Pelipari
Via Gattinara di Zubiena	Via Mameli	Via Montanini	Via Perglio
Via Gioberti	Via Manara	Via Monte Cengio	Via Perosi
Via Giovine Italia	Via Mandelli	Via Monte Grappa	Via Tetrarca
Via Giovanni XXIII	Via Manzone	Via Monte Nevoso	Via Pollo
Via Giovenone	Via Manzoni	Via Monte Pertica	Via Pollone
Via Gobetti	Via Marostica	Via Monte Piana	Via Ponti
Via Goito	Via Marsala	Via Monte S. Gabriele	Via Prati

C.so Prestinari	P.zza S. Francesco	V.lo Tommaso di Langosco
Via Puccini	V.lo S. Gabriele	Via Torino (ambo i lati)
P.zta Pugliese Levi	Via S. Lucia	Via Tribunale
Via Quagliotti	P.zza S. Marco	Via Tricerro
V.lo Radice	C.so S. Martino	Via Trino
C.so Randaccio	V.lo S. Michele	Via Tripoli Fino angolo Via Massaua
P.zza Ranza	Via S. Paolo	Via Trombone
Via Redipuglia	P.zta S. Paolo	Via Udine
Via M. Risazio	Via S. Salvatore	Via Vallotti
V.le Rimembranza	Via S. Ugolina	Via Varallo Sesia
P.zza Risorgimento	V.lo S. Vittore	C.so XXVI Aprile Fino P.zza Alpini
Via Rodi	Via Santorre di Santarosa	Via XX Settembre
P.zza Roma	Via Scalise	Vioa Verdi
Via Rosselli	Via Sella	Via Vicenza
Via F. Rossi	Via Sereno	Via Viganotti
Via Ribello	Via Simone di Collobiano	Via Viotti

Via Sabotino	Via Siracusa	Via Visconti
Via Sacco e Vanzetti	Via Solaroli	Via Vittone
Via Sassone	P.zza Solforino	Via Vittorio Veneto
Via S. Anna	Via Stara	V.lo Volto dei Centori
Via S. Antonio	Via Tasso	Via Zamenhof
Via S. Bernardino	Via Tavallini	Via Zara
Via S. Bernardo	Via Terracina	P.zza Zumaglini
Via S. Caterina	Via Testi	Comprese tutte le vie eventualmente non elencate o di nuova realizzazione
Via S. Chiara	Via Timavo	
Via S. Cristoforo	P.zza Tizzoni	
P.zza S. Eusebio	Via Tolmino	